



# *Il Ministro della Difesa*

VISTO il quadro IV della tabella 4, allegata al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato “codice dell’ordinamento militare”, il quale stabilisce le progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale ad esaurimento dell’Arma dei carabinieri e, in particolare, la colonna 8, nella parte in cui fissa il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello in misura pari a 7, e la nota *c*) in calce, la quale prevede che il numero delle promozioni al grado di colonnello è fissato a partire dal 2018 con decreto annuale del Ministro della difesa, secondo quanto previsto dall’art. 2243-*sexies* del medesimo codice;

VISTO l’articolo 2243-*sexies*, del codice dell’ordinamento militare che, nel disciplinare il regime transitorio dell’avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normale e speciale ad esaurimento dell’Arma dei carabinieri, prevede al comma 1 che, sino all’anno 2032, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale a esaurimento è fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, in misura pari a 7 unità anche in eccedenza al numero delle promozioni al grado di colonnello del ruolo normale stabilito dal medesimo codice;

VISTO l’articolo 2243-*sexies*, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, il quale prevede che, in relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei ruoli normale e speciale ad esaurimento e delle aliquote di valutazione come determinate all’esito dei transiti di cui all’articolo 2214-*quinquies*, nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, le promozioni di cui al comma 1 con il medesimo decreto, possono essere devolute ai tenenti colonnelli del ruolo normale in misura comunque non superiore a 5 unità;

VISTO l’articolo 2214-*quinquies* del codice dell’ordinamento militare, che disciplina le modalità di transito degli ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale, sino all’anno 2023 compreso;

VISTO l’articolo 2243-*sexies*, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, il quale prevede che le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi dei gradi di colonnello e generale stabiliti dalla tabella 4 allegata al citato codice, che si determinano con il conferimento delle promozioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerate in soprannumero nei cinque anni successivi alla decorrenza delle stesse, in misura comunque non superiore alle 35 unità e sono progressivamente assorbite entro il 2032;

VISTO l’articolo 2210-*bis*, commi 1 e 2, del codice dell’ordinamento militare, il quale stabilisce che gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri vi permangono ad esaurimento e che il grado vertice per tale ruolo è quello di colonnello;

VISTO l’articolo 2211-*bis*, comma 7, del codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui prevede che, in relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l’anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e

speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento;

VISTO

il decreto del Ministro della difesa 8 maggio 2024, registrato alla Corte dei conti in data 29 maggio 2024, n.2317, recante «Determinazione, per l'anno 2025, delle dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale ad esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, suddivise per grado» e in particolare le allegare tabelle 1 e 2, nelle parti in cui fissano le dotazioni organiche del grado di colonnello, rispettivamente del ruolo normale, in misura pari a 381 unità e del ruolo speciale a esaurimento, in misura pari a 35 unità;

VISTO

il quadro 1 (specchio B-bis – anno 2024) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce le progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri a partire dall'anno 2024 e, in particolare, la colonna 8, nella parte in cui fissa il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello in misura pari a 36;

CONSIDERATO

l'andamento dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

CONSIDERATO

che il conferimento, nell'anno 2025, delle 7 promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2243-sexies, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, non comporta il superamento del contingente massimo degli ufficiali da considerare in soprannumero, ai sensi dell'articolo 2243-sexies, comma 3, del medesimo codice;

RAVVISATA

l'esigenza di determinare il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello del ruolo speciale ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri, da conferire nell'anno 2025, assicurando l'armonico sviluppo dei ruoli normale e speciale ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri con il mantenimento di adeguati tassi di avanzamento;

Sulla proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

## DECRETA

### Art. 1

*Numero delle promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri e parziale devoluzione agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.*

1. Per l'anno 2025, il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri è fissato in misura pari a sette, di cui:

a) tre sono conferite a ufficiali con il grado di tenente colonnello del ruolo speciale a esaurimento;

b) quattro sono devolute a ufficiali con il grado di tenente colonnello del ruolo normale.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, li - 5 SET 2024

IL MINISTRO

